

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1999/440/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 luglio 1999, che proroga l'azione comune 97/289/PESC sull'istituzione di un programma di assistenza dell'Unione europea per sostenere l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1474/1999 della Commissione, del 6 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2

Regolamento (CE) n. 1475/1999 della Commissione, del 6 luglio 1999, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi 4

- ★ **Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione, del 6 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio** 5

- ★ **Regolamento (CE) n. 1477/1999 della Commissione, del 6 luglio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio** 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 1478/1999 della Commissione, del 6 luglio 1999, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1998/99, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati** 8

- ★ **Regolamento (CE) n. 1479/1999 della Commissione, del 6 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele** 9

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1480/1999 della Commissione, del 6 luglio 1999, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina	11
* Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo	12

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1999/441/CE:

* Decisione della Commissione, del 28 giugno 1999, che modifica la decisione 92/271/CEE della Commissione relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e di prodotti di origine animale originari della Repubblica della Bosnia-Erzegovina o da essa provenienti ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1728]	17
--	-----------

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli (GU L 100 del 17.4.1999)	19
* Rettifica del regolamento (CE) n. 1469/1999 della Commissione, del 5 luglio 1999, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 880/1999 (GU L 170 del 6.7.1999)	19

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 1999

che proroga l'azione comune 97/289/PESC sull'istituzione di un programma di assistenza dell'Unione europea per sostenere l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo

(1999/440/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando che:

- (1) il 29 aprile 1997 il Consiglio ha adottato l'azione comune 97/289/PESC⁽¹⁾ sull'istituzione di un programma di assistenza dell'Unione europea per sostenere l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo;
- (2) la suddetta azione comune, che ha comportato la designazione di un consulente dell'Unione europea, scade il 29 aprile 2000;
- (3) i risultati del riesame intermedio della suddetta azione comune hanno confermato che il programma di assistenza dell'Unione rappresenta un importante contributo al conseguimento dell'obiettivo perseguito dall'Unione di sostenere l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo;
- (4) l'avvio dell'attuazione delle varie iniziative contemplate dal programma di assistenza dell'Unione ha subito ritardi, per cui la durata delle iniziative eccederà quella dell'azione comune 97/289/PESC;
- (5) la prosecuzione dell'attuazione delle suddette varie iniziative è ritenuta importante per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'Unione;
- (6) il 26 ottobre 1998 il Consiglio ha esteso il mandato del rappresentante speciale dell'Unione per il processo di pace in Medio Oriente al fine di includervi le questioni inerenti alla sicurezza; che occorre pertanto assicurare il coordinamento e la coerenza dell'azione dell'Unione,

DECIDE:

Articolo 1

L'azione comune 97/289/PESC è prorogata fino al 31 maggio 2002.

Articolo 2

Il consulente dell'Unione europea e il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente coordinano la loro azione nel settore della cooperazione in materia di sicurezza per assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione a sostegno del processo di pace in Medio Oriente.

Articolo 3

L'azione comune 97/289/PESC sarà riesaminata entro il 30 giugno 2000 in vista dell'eventuale adozione di un programma pluriennale e della determinazione di un importo finanziario indicativo per il restante periodo.

Articolo 4

La presente decisione prende effetto il giorno dell'adozione.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

T. HALONEN

(1) GU L 120 del 12.5.1997, pag. 2.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1474/1999 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	064	60,7
	999	60,7
0707 00 05	052	56,1
	628	119,3
	999	87,7
0709 90 70	052	56,5
	999	56,5
0805 30 10	382	54,7
	388	59,3
	528	66,0
	999	60,0
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
0808 20 50	400	72,5
	508	79,8
	512	44,4
	524	58,7
	528	25,2
	804	101,0
	999	66,6
	388	100,0
	512	75,7
	528	72,3
0809 10 00	999	82,7
	052	124,2
	064	83,5
0809 20 95	999	103,8
	052	201,2
	064	96,9
	066	120,3
	068	117,8
	400	205,3
	616	186,2
0809 40 05	999	154,6
	624	258,0
	999	258,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1475/1999 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1999
relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

può essere sospeso fino al 31 dicembre 1999 per tutte le domande successive,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina il 30 giugno e il 1° luglio 1999 e comunicati alla Commissione il 2 luglio 1999, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 33,77 % del quantitativo richiesto.

(1) considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive;

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 per la Cina è sospeso per le domande presentate dal 2 luglio al 31 dicembre 1999.

(2) considerando che i quantitativi richiesti il 30 giugno e il 1° luglio 1999, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina, hanno superato i quantitativi disponibili; che è pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e il rilascio degli stessi

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 38.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1476/1999 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, punto 3,

- (1) considerando che sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che pertanto occorre modificare l'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 al fine di tener conto delle suddette modifiche;
- (2) considerando che è necessario apportare alcune modifiche alle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» del regolamento (CE) n. 338/97;
- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

- 1) le «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» sono modificate come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999.

a) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BO (Bolivia), BR (Brasile), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MX (Messico), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia), e UY (Uruguay).»

b) la seguente annotazione è inserita alla fine del paragrafo 15:

«+ 219 popolazione delle specie del Messico»;

2) nell'allegato C la voce:

«MELIACEAE *Swietenia macrophylla* # 5
(III/BO + 216/BR + 217/CR + 218)
(Mogano americano)»

è sostituita da:

«MELIACEAE *Swietenia macrophylla* # 5
(III/BO + 216/BR + 217/CR + 218/MX
+ 219)
(Mogano americano)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 279 del 16.10.1998, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1477/1999 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1999**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune
pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2053/97 ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87; che è opportuno completare tale regolamento per quanto riguarda le condizioni di impiego dell'ureasi, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87; che è necessario limitare tale trattamento ai vini il cui tenore di urea rischia di condurre a tenori eccessivi di carbammato di etile durante l'invecchiamento;
- (2) considerando che è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione in merito alle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3220/90 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. L'ureasi, il cui impiego per ridurre il tasso di urea nei vini è previsto nell'allegato VI, punto 4, lettera c), del regolamento (CEE) n. 822/87, può essere utilizzata solo se rispondente alle prescrizioni figuranti nell'allegato V del presente regolamento.»;

- 2) è aggiunto l'allegato V figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15.

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Prescrizioni per l'ureasi

1. Codificazione internazionale dell'ureasi: EC n. 3-5-1-5, CAS n. 9002-13-5
2. Principio attivo: ureasi (attiva in ambiente acido) che determina la scissione dell'urea in ammoniaca e biossido di carbonio. L'attività dichiarata è di almeno 5 unità/mg, dove 1 unità è rappresentata dalla quantità di enzima liberata da una μ mole di NH_3 al minuto, alla temperatura di 37 °C, a partire da una concentrazione di urea di 5 g/l (pH 4).
3. Origine: *Lactobacillus fermentum*.
4. Campo di applicazione: catabolismo dell'urea presente nei vini destinati ad un invecchiamento prolungato, qualora la concentrazione iniziale di urea sia superiore a 1 mg/l.
5. Dose massima di impiego: 75 mg della preparazione enzimatica per litro di vino trattato, senza superare le 375 unità di ureasi per litro di vino. Al termine del trattamento occorre eliminare l'attività enzimatica residua mediante filtrazione del vino (diametro dei pori inferiore a 1 μ m).
6. Parametri di purezza chimica e microbiologica:

Perdita per essiccazione:	inferiore al 10 %
Metalli pesanti:	meno di 30 ppm
Pb:	meno di 10 ppm
As:	meno di 2 ppm
Coliformi totali:	assenti
Salmonella sp:	assente in un campione di 25 g
Germi aerobi totali:	inferiori a 5.10^4 germi/g.

L'ureasi ammessa per il trattamento del vino deve essere prodotta in condizioni analoghe a quelle dell'ureasi che ha formato oggetto del parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 10 dicembre 1998.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1478/1999 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1999****che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1998/99, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 603/95 succitato fissa all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'importo dell'aiuto da versare alle imprese di trasformazione, rispettivamente, per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole, prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1998/99, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento;
- (2) considerando che le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione effettuate a norma dell'articolo 15, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 676/99 ⁽⁴⁾, evidenziano che è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi disidratati, mentre non è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati al sole;
- (3) considerando che è pertanto opportuno disporre per i foraggi disidratati la riduzione dell'importo dell'aiuto di cui al summenzionato regolamento (CE) n. 603/95,

conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, e per i foraggi essiccati al sole il versamento integrale dell'aiuto ai beneficiari;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/99, l'aiuto per i foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, il cui importo è fissato all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento per i foraggi disidratati e all'articolo 3, paragrafo 3, per i foraggi essiccati al sole viene versato secondo le modalità seguenti:

- a) l'importo dell'aiuto per i foraggi disidratati è ridotto a 65,88 EUR/t in tutti gli Stati membri;
- b) l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati al sole è versato integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 131 del 15.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 40.

REGOLAMENTO (CE) N. 1479/1999 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2767/98 ⁽⁴⁾, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele;
- (2) considerando che dalle comunicazioni degli Stati membri finalizzate all'aggiornamento periodico dei dati strutturali sulla situazione del settore di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2300/97, risultano modificazioni del patrimonio apicolo; che occorre pertanto modificare l'allegato I del suddetto regolamento;
- (3) considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2300/97 prevede un termine ultimo di esecuzione delle azioni dei programmi annuali; che

pertanto il nuovo allegato I si deve applicare per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 1999/2000;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2300/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta per i programmi relativi alla campagna 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 346 del 22.12.1998, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stato membro	Patrimonio apicolo
B	100 000
DK	85 000
D	1 038 000
GR	1 217 000
E	2 013 048
F	1 446 906
IRL	20 000
I	1 100 000
L	10 213
NL	80 000
A	373 062
P	550 000
FIN	40 000
S	110 000
UK	200 000
EUR-15	8 383 229»

REGOLAMENTO (CE) N. 1480/1999 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1999
concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1040/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

- (1) considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 ⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;
- (2) considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1040/1999 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;
- (3) considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 1°

luglio 1999 superano il quantitativo massimo mensile menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di luglio 1999; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 1° luglio 1999 e anteriormente al 2 agosto 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 6 luglio 1999, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 1° luglio 1999 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza del 1,1976 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 1° luglio 1999 e anteriormente al 2 agosto 1999 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 127 del 21.5.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.

DIRETTIVA 1999/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 maggio 1999****su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 marzo 1999 ⁽³⁾,

- (1) considerando che l'articolo 153, paragrafo 1 e 3, del trattato dispone che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell'articolo 95;
- (2) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la libera circolazione delle merci riguarda non solo i contratti conclusi da persone nell'esercizio di un'attività professionale, ma anche i contratti conclusi da privati; che ciò implica che i consumatori che risiedono in uno Stato membro dovrebbero essere liberi di acquistare merci sul territorio di un altro Stato membro in base ad un livello minimo uniforme di norme eque che disciplinano la vendita dei beni di consumo;
- (3) considerando che le legislazioni degli Stati membri riguardanti le vendite dei beni di consumo presentano numerose disparità, con la conseguenza che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni di consumo differiscono gli uni dagli altri e che possono verificarsi distorsioni della concorrenza fra i venditori;
- (4) considerando che il consumatore che intende beneficiare dei vantaggi del grande mercato procurandosi beni in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede svolge un ruolo fondamentale nel completamento del mercato interno; che va impedita la ricostruzione artificiale di frontiere e la compartimentazione dei mercati; che le opportunità per il consumatore risultano largamente accresciute grazie alle nuove tecnologie di comunicazione che permettono di avere un accesso agevole a sistemi di distribuzione di altri paesi membri o di paesi terzi; che, in mancanza di un'armonizzazione minima delle regole relative alla vendita di beni di consumo, lo sviluppo della vendita di beni mediante nuove tecnologie di comunicazione a distanza rischia di essere ostacolato;
- (5) considerando che la creazione di una base legislativa minima comune in materia di diritto dei consumatori, applicabile a prescindere dal luogo di acquisto dei beni

nella Comunità, rafforzerà la fiducia dei consumatori e permetterà loro di trarre il massimo profitto dal mercato interno;

- (6) considerando che le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la principale fonte di conflitti con i venditori riguardano la non conformità dei beni a quanto stabilito nel contratto; che è quindi opportuno ravvicinare le legislazioni nazionali relative alla vendita dei beni di consumo per quanto riguarda tale aspetto, senza però intervenire sulle disposizioni e i principi delle legislazioni nazionali relativi alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- (7) considerando che i beni devono soprattutto essere conformi alle disposizioni contrattuali; che il principio di conformità al contratto può essere considerato come una base comune alle varie tradizioni giuridiche nazionali; che, nell'ambito di determinate tradizioni giuridiche nazionali può non essere possibile affidarsi esclusivamente a detto principio al fine di garantire un livello minimo di protezione al consumatore; che, specialmente in presenza di siffatte tradizioni giuridiche, per garantire la protezione del consumatore possono essere di utilità ulteriori disposizioni nazionali nell'ipotesi in cui le parti non abbiano concordato alcuna condizione contrattuale specifica ovvero abbiano stipulato condizioni contrattuali o accordi che, direttamente o indirettamente, limitano o escludono i diritti del consumatore e che nella misura in cui tali diritti derivano dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore;
- (8) considerando che per facilitare l'applicazione del principio di conformità al contratto è utile introdurre la presunzione relativa di conformità al contratto riguardo alle situazioni più comuni; che la presunzione non restringe il principio della libertà contrattuale delle parti; che inoltre, in mancanza di clausole specifiche e in caso di applicazione della clausola minima gli elementi menzionati nella presunzione possono essere usati per determinare il difetto di conformità dei beni rispetto al contratto; che la qualità e le prestazioni che il consumatore può ragionevolmente attendersi dipenderanno tra l'altro dal fatto che il bene sia nuovo o usato; che gli elementi menzionati nella presunzione sono cumulativi; che se le circostanze del caso rendono un particolare elemento palesemente inappropriato restano tuttavia applicabili i restanti elementi della presunzione;
- (9) considerando che il venditore deve essere il responsabile diretto nei confronti del consumatore della conformità del bene al contratto; che tale è la soluzione tradizionalmente adottata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; che il venditore deve tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione nazionale, contro il produttore, un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o qualsiasi altro intermediario, a meno che non

⁽¹⁾ GU C 307 del 16.10.96, pag. 8 e
GU C 148 del 14.5.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 66 del 3.3.1997, pag. 5.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1998 (GU C 104 del 6.4.1998, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 226). Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1999. Decisione del Consiglio del 17 maggio 1999.

- abbia rinunciato al suo diritto; che la presente direttiva non incide sul principio dell'autonomia contrattuale nei rapporti tra il venditore, il produttore, un precedente venditore o qualsiasi altro intermediario; che le norme che individuano i soggetti passivi e le modalità d'azione del venditore devono essere stabilite dal diritto nazionale;
- (10) considerando che, in caso di non conformità dei beni al contratto, è opportuno riconoscere al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di tale conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta, o, in mancanza di ciò, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto;
- (11) considerando che il consumatore può in primo luogo chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve essere stabilito obiettivamente se un rimedio è sproporzionato; che un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi sono irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli dell'altro rimedio;
- (12) considerando che, nel caso di un difetto di conformità, il venditore può sempre offrire al consumatore, a titolo di composizione, qualsiasi rimedio disponibile; che spetta al consumatore decidere se accettare o respingere la proposta;
- (13) considerando che, al fine di consentire ai consumatori di trarre vantaggio dal mercato interno e di acquistare beni di consumo in un altro Stato membro, occorre raccomandare che, nell'interesse dei consumatori, i produttori di beni di consumo commercializzati in più Stati membri alleghino al prodotto un elenco recante almeno un indirizzo di contatto in ciascuno Stato membro dove il prodotto è commercializzato;
- (14) considerando che i riferimenti al momento della consegna non implicano che gli Stati membri debbano modificare le proprie norme sul trasferimento del rischio;
- (15) considerando che gli Stati membri possono prevedere che il rimborso al consumatore può essere ridotto, in considerazione dell'uso che quest'ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna; che gli accordi dettagliati con i quali può essere disciplinata la risoluzione del contratto devono essere stabiliti dalla legislazione nazionale;
- (16) considerando che la particolare natura dei beni usati ne rende generalmente impossibile la sostituzione; che pertanto, nel caso di siffatti beni, il diritto del consumatore alla sostituzione non è in genere esperibile; che per tali beni gli Stati membri possono consentire alle parti di convenire un periodo di responsabilità abbreviato;
- (17) considerando che è opportuno limitare il periodo in cui il venditore è responsabile del difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; che gli Stati membri possono anche prevedere un termine di prescrizione entro il quale i consumatori possono esercitare i propri diritti, sempre che tale termine non intervenga prima di due anni dalla data della consegna; che qualora, ai sensi della legislazione nazionale, la decorrenza del termine non coincida con il momento della consegna del bene, la durata complessiva della prescrizione prevista dalla legislazione nazionale non può essere inferiore ai due anni a decorrere dal momento della consegna;
- (18) considerando che gli Stati membri possono prevedere, ove applicabile e secondo la loro legislazione nazionale che, in caso di riparazione o sostituzione del bene o di negoziazione tra il consumatore e il venditore ai fini di una composizione amichevole, il termine entro il quale qualsiasi difetto di conformità deve manifestarsi e la prescrizione siano sospesi o interrotti;
- (19) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter stabilire un termine entro il quale il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore eventuali difetti di conformità; che gli Stati membri possono garantire un più elevato livello di tutela del consumatore non introducendo siffatto onere; che è comunque opportuno che tutti i consumatori comunitari dispongano di un termine di almeno due mesi per denunciare al venditore l'esistenza di un difetto di conformità;
- (20) considerando che gli Stati membri dovrebbero evitare che tale termine pregiudichi i consumatori che effettuano acquisti transfrontalieri; che ogni Stato membro deve informare la Commissione in merito all'attuazione da esso data a tale disposizione; che è opportuno che la Commissione controlli l'effetto della diversa attuazione di tale disposizione sui consumatori e sul mercato interno; che le informazioni riguardanti l'attuazione di tale disposizione da parte di uno Stato membro devono essere disponibili per gli altri Stati membri, per i consumatori e le organizzazioni di consumatori di tutta la Comunità; che occorre pertanto pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una sintesi della situazione di tutti gli Stati membri;
- (21) considerando che è prassi corrente, per quanto riguarda alcune categorie di beni, che i venditori e i produttori offrano garanzie sui beni contro qualsiasi difetto che dovesse manifestarsi entro un certo termine; che tale prassi può contribuire ad una maggiore concorrenza nell'ambito del mercato; che siffatte garanzie, pur essendo legittimi strumenti di marketing, non dovrebbero indurre in errore il consumatore; che al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le garanzie dovrebbero contenere determinate informazioni, tra cui la dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legge;
- (22) considerando che le parti non possono, di comune accordo, limitare o escludere i diritti del consumatore, poiché altrimenti verrebbe meno la tutela giuridica garantita; che questo principio dovrebbe applicarsi anche a clausole che presumono che il consumatore era a conoscenza di tutti i difetti di conformità dei beni di consumo esistenti al momento della conclusione del

contratto; che la tutela concessa ai consumatori a norma della presente direttiva non dovrebbe essere ridotta a motivo del fatto che come legge del contratto è stata scelta la legge di uno Stato non membro;

- (23) considerando che dalla legislazione e dalla giurisprudenza in tale settore emerge, nei diversi Stati membri, la crescente esigenza di garantire ai consumatori un livello di tutela elevato; che alla luce di tale tendenza nonché dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva potrà rivelarsi necessario prevedere un'armonizzazione ulteriore, segnatamente prevedendo una responsabilità diretta del produttore per quanto riguarda i difetti ad esso imputabili;
- (24) considerando che occorre permettere agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose al fine di garantire un livello di tutela dei consumatori ancora più elevato;
- (25) considerando che conformemente alla raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 sui principi applicabili agli organi responsabili per la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo ⁽¹⁾ gli Stati membri possono creare organismi che assicurino l'imparzialità e l'efficienza della gestione dei ricorsi in un contesto nazionale e transfrontaliero e che i consumatori possono utilizzare come mediatori;
- (26) considerando che allo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori conviene aggiungere la presente direttiva all'elenco di direttive contenuto nell'allegato alla direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ⁽²⁾;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione e definizioni

1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
- a) *consumatore*: qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale o professionale;
- b) *beni di consumo*: qualsiasi bene mobile materiale tranne:
- i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;
 - l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

— l'energia elettrica;

- c) *venditore*: qualsiasi persona fisica o giuridica che in base a un contratto vende beni di consumo nell'ambito della propria attività commerciale o professionale;
- d) *produttore*: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Comunità europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
- e) *garanzia*: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
- f) *riparazione*: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

3. Gli Stati membri possono stabilire che nei «beni di consumo» non sono inclusi beni usati, venduti in un'asta alla quale il consumatore abbia la possibilità di assistere personalmente.

4. Ai fini della presente direttiva sono considerati contratti di vendita anche i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Articolo 2

Conformità al contratto

1. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se:
- a) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato;
- c) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- d) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
3. Non vi è difetto di conformità ai sensi del presente articolo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se il difetto di conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore.

⁽¹⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 2, lettera d), quando:

- dimostra che non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione;
- dimostra che la dichiarazione è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto, oppure
- dimostra che la decisione di acquistare il bene di consumo non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione fa parte del contratto di vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia installato dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Articolo 3

Diritti del consumatore

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.

3. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.

Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio, tenendo conto:

- del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- dell'entità del difetto di conformità, e
- dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esercitato senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

4. L'espressione «senza spese» nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.

5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:

- se il consumatore non ha diritto né alla ripartizione né alla sostituzione o

— se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero

— se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

6. Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 4

Diritto di regresso

Quando è determinata la responsabilità del venditore finale nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un'azione o da un'omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili, nel rapporto contrattuale. La legge nazionale individua il soggetto o i soggetti nei cui confronti il venditore finale ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio.

Articolo 5

Termini

1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna.

2. Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare i suoi diritti, l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto.

Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito all'attuazione della presente disposizione. La Commissione controlla l'effetto sui consumatori e sul mercato interno dell'esistenza di tale possibilità per gli Stati membri.

Entro il 7 gennaio 2003 la Commissione elabora una relazione sulla diversa attuazione della presente disposizione da parte degli Stati membri. Tale relazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Articolo 6

Garanzie

1. Una garanzia deve vincolare giuridicamente la persona che la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicità.

2. La garanzia deve:

- indicare che il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e specificare che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti;
- indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta.

3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo, a sua disposizione e a lui accessibile.

4. Lo Stato membro in cui il bene di consumo è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che la garanzia sia redatta in una o più lingue da esso fissate tra le lingue ufficiali della Comunità.

5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene e esigerne l'applicazione.

Articolo 7

Carattere imperativo delle disposizioni

1. Come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare condizioni contrattuali o accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Tale periodo abbreviato non può essere inferiore ad un anno.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione derivante dalla presente direttiva qualora sia stata scelta come legge applicabile al contratto la legge di uno Stato non membro e tale contratto presenti uno stretto collegamento col territorio di uno Stato membro.

Articolo 8

Diritto nazionale e protezione minima

1. L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore sulle disposizioni di diritto interno emanate in trasposizione della presente direttiva e incoraggiano, se del caso, le organizzazioni professionali a informare il consumatore in merito ai suoi diritti.

Articolo 10

L'allegato alla direttiva 98/27/CE è completato come segue:

«10. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).»

Articolo 11

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Riesame

Entro il 7 luglio 2006 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina tra l'altro l'opportunità di prevedere la responsabilità diretta del produttore e, se del caso, è accompagnata da proposte.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

H. EICHEL

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1999

che modifica la decisione 92/271/CEE della Commissione relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e di prodotti di origine animale originari della Repubblica della Bosnia-Erzegovina o da essa provenienti

[notificata con il numero C(1999) 1728]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/441/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 19,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

(1) considerando che, a seguito della situazione verificatasi nella Repubblica della Bosnia-Erzegovina nel 1992, il 20 maggio 1992 la Commissione ha adottato la decisione 92/271/CEE ⁽⁵⁾;

(2) considerando che la suddetta situazione nella Bosnia e Erzegovina è migliorata;

(3) considerando che la Bosnia e Erzegovina è diventata membro dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) e, in quanto tale, dovrebbe comunicare tutte le malattie soggette a notifica;

(4) considerando che, in base alla normativa vigente CE, è possibile abolire il divieto stabilito dalla decisione 92/271/CEE; che le importazioni di equidi possono essere consentite soltanto previa valutazione della situazione sanitaria degli equidi nella Bosnia e Erzegovina;

(5) considerando che, di conseguenza, la decisione 92/271/CEE deve essere opportunamente modificata;

(6) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 della decisione 92/271/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli Stati membri vietano le importazioni di equidi originari della Repubblica della Bosnia e Erzegovina o da essa provenienti.»

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 138 del 21.5.1992, pag. 39.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 100 del 17 aprile 1997)

A pagina 23, articolo 3, paragrafo 1, secondo comma:

anziché: «secondo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2200/96»

leggi: «secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1469/1999 della Commissione, del 5 luglio 1999, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 880/1999

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 170 del 6 luglio 1999)

A pagina 14, allegato I, colonna «Coefficiente di riduzione»:

a) in corrispondenza del codice SA/NC ex 6404 11:

anziché: «+ 69,34»

leggi: «- 69,34»;

b) in corrispondenza del codice 6404 19 10:

anziché: «- 19,08»

leggi: «+ 19,08».
